



ART.1 Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione a persone fisiche o giuridiche ed Associazioni di contributi ed ausili logistici, ai sensi dell'art.12 della legge 7.8.1990 n.241 nell'ambito dei seguenti settori ed attività:

- a) Assistenza e sicurezza sociale,
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) Attività culturali ed educative
- d) Tutela dei valori ambientali

ART.2

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE.

Gli interventi d'assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela dei minori e giovani in età evolutiva;
- b) all'assistenza e protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- e) alla prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- f) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;

ART.3 ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA NEL TEMPO LIBERO.

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Oltre agli interventi diretti il Comune può, inoltre, effettuare interventi a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

L'intervento comunale può riguardare anche la concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti e attrezzature di proprietà comunale.

ART.4 ATTIVITA' CULTURALI EDUCATIVE E DI PROMOZIONE TURISTICA.

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale, educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali e di promozione del turismo;
- c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che costituiscono rilevante interesse per la Comunità e concorrono alla sua valorizzazione, allo sviluppo del turismo.

ART. 5 TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI.

Gli interventi a favore dell'attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali.

ART. 6 I CONTRIBUTI O GLI INTERVENTI di sostegno di cui ai precedenti articoli, sono erogati in base a domanda scritta degli interessati (in carta semplice), indirizzata al Comune, contenente le generalità del richiedente, il tipo di contributo o intervento richiesto ed ogni altra notizia utile ai fini della valutazione della domanda.

ART. 7 Tutte le domande vengono esaminate dalla commissione consiliare permanente nominata dal Consiglio Comunale con funzioni consultive.

Detta Commissione è composta da n. 5 consiglieri comunali di cui n. 1 riservato ai gruppi di minoranza; un dipendente designato dalla Giunta Municipale svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante delle decisioni della Commissione.

ART. 8 La Commissione Consiliare viene convocata dal Presidente, mediante avviso scritto da recapitare ai componenti almeno tre giorni prima della riunione. L'Assessore delegato o il Sindaco può chiedere la convocazione della Commissione, con specifica indicazione degli argomenti da trattare nella riunione.

Il Presidente procede, anche in questo caso, alla convocazione della Commissione entro tre giorni dalla richiesta.

La Commissione Comunale è tenuta ad esprimere le istanze di contributo entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

ART. 9 Le decisioni vengono adottate dalla Commissione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, sono sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.

Le decisioni devono essere comunicate all'Assessore competente o alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla adozione.

ART. 10 L'Assessore o il Consigliere delegato al settore sottopone i pareri espressi dalla Commissione Consiliare sulle singole istanze alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Le decisioni assunte dalla Giunta vengono comunicate per iscritto agli interessati i quali possono presentare osservazioni entro 5 giorni.

ART.11 Le istanze di contributo o di intervento devono essere corredate dalla documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso.

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalle stesse derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata di copia del bilancio di previsione o del programma delle attività e del consuntivo o rendiconto di gestione riferito alla gestione del periodo precedente nella quale eventualmente è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

I contributi di cui al precedente comma sono assegnati sulla base dei costi preventivati dai richiedenti nella domanda ed erogati in rapporto alle risultanze del relativo rendiconto.

In attesa del consuntivo possono essere concessi acconti giustificati da rendiconti parziali in misura non superiore all'80% del contributo assegnato.

ART.12 Le valutazioni delle domande e delle iniziative da parte delle Commissioni devono essere coerenti con gli indirizzi contenuti nella relazione programmatica allegata al bilancio di previsione dell'anno di competenza o in atti fondamentali del Consiglio ed avere la necessaria copertura finanziaria.

ART.13 La Commissione Consiliare, nella valutazione delle domande e nella formulazione delle proposte, deve tener conto del limite fissato nel bilancio di previsione dell'esercizio di competenza con gli stanziamenti iscritti per ogni specifico settore di intervento.

ART.14 Con relazione scritta, la Commissione riferisce annualmente al Consiglio Comunale, in sede di conto Consuntivo, sulla propria attività e sui contributi erogati, con specifica indicazione della natura e dell'ammontare degli interventi.

ART.15 Il presente regolamento non disciplina i contributi e gli interventi che saranno eventualmente previsti nel bilancio di previsione o specifica destinazione ed erogate secondo finalità indicate dalla relazione previsionale-programmatica o in piani specifici deliberati dal Consiglio Comunale.